COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009

E-mail: protocollo.bonarcado@tiscali.it PEC: protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it

Spett.le ditta
Pisano Bruno Costruzioni Srl
Via Fleming 13 – Selargius

PEC: pisanobrunocostruzionisrl@pec.it

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CUP: I59H19000230004 CIG: 8234015C1F
Lettera commerciale in luogo di formale contratto (art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Impianti sportivi comunali – Via Superga Bonarcado
MODALITA' DI ESECUZIONE	A corpo e a misura
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori, posto a base di gara, ai sensi dall'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs 50/2016
CARATTERISTICHE GENERALI DELL' OPERA – NATURA ENTITA' DELLE PRESTAZIONI	**Categoria prevalente OG1** – Opere edili
SUDDIVISIONE IN LOTTI	No
TERMINE ESECUZIONE LAVORI	120 gg naturali e consecutivi
FINANZIAMENTI	Fondi Bilancio
TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA	180 giorni dalla data di presentazione
IMPORTO CONTRATTO	€ 97.490,73
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.400,00
IVA	10% nella misura di legge, a carico dell'ente appaltante.

Vista la documentazione richiesta per l'affidamento dei lavori, si comunica che con determinazione Area Tecnica n. 120 del 22/07/2020 si è disposta l'aggiudicazione in via definitiva dei lavori in oggetto, eil relativo impegno di spesa in favore di codesta società, la quale ha offerto in sede di gara l'importo di € 75.391,53, derivante dal ribasso del 22,668% sull'importo a base base d'asta di € 97.490,73, oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.400,00 e l'IVA di legge al 10%;

La presente comunicazione deve essere controfirmata per accettazione e in luogo del formale contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016.

CONTRATTO:

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Bonarcado conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CUP: I59H19000230004 CIG: 8234015C1F**

2. L'Importo contrattuale complessivo, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta ad **€ 76.791,53** (*euro settantaseimilasettecentonovantuno/53)*, oltre IVA nei termini di legge.

Art. 2 Termini di esecuzione dei lavori – Durata- Penale per i ritardi

Tali adempimenti sono disciplinati dal Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto.

Articolo 3 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon andamento dei lavori e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Art. 4 – Allegati al contratto

1. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dagli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Sono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'Unione, i documenti di seguito elencati:

– Capitolato speciale d'appalto

– Elaborati progetto esecutivo

3. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna i suddetti documenti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 – Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni e degli oneri assunti con il presente contratto, costituisce la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93 c. 7 e art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di cessazione dei lavori.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori in forza all'appalto.

Art. 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta le polizze assicurativa per R.T.C. e R.C.O. che dovranno essere attive fino alla scadenza del contratto al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati – e che prevede

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di conclusione degli stesso.

Art. 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Sardegna durante lo svolgimento dei lavori.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'appaltatore, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Si dà atto che è stata acquisita apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 8 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i. l'appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Bonarcado, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 9 – Pagamento ed interessi – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti, tenuto conto delle prestazioni negoziali oggetto del presente contratto ritengono di comune accordo che il pagamento delle prestazioni contrattuali venga effettuato previa verifica della regolarità e della qualità della prestazione da parte del responsabile del procedimento.

2. La verifica della regolarità e della qualità della prestazione da parte del responsabile del procedimento deve avvenire entro 10 giorni dall'adempimento, termine durante il quale l'inesattezza della prestazione potrà essere opposta al debitore.

3. Le parti concordano nel ritenere che il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione, bensì la decorrenza del suddetto termine ha luogo dopo l'espletamento delle procedure di verifica circa la regolarità contributiva e della prestazione.

4. Le parti concordano altresì che in caso di ritardo da parte dell'ente nell'adempimento della prestazione pecuniaria, si applicheranno gli interessi legali nella misura prevista dalla normativa vigente.

5. I pagamenti, ai sensi della legge 136/2010, saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune sul seguente c.c. bancario dedicato, presso: Banca…..... Agenzia di ….. IBAN ……

6. L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

7. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

13. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 – Controversie

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Oristano ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 12 - Incompatibilità - Osservanza Codice di comportamento

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione le parti dichiarano che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto dichiarano di ben conoscere e che viene peraltro allegata, sia pure non materialmente, al presente atto negoziale. Le parti sono altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2. L'appaltatore prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di questo Ente. A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13 - Patto di Integrità – Accettazione

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente mediante sottoscrizione e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità approvato dal Comune.

Articolo 14 - Trattamento dati personali - designazione quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi del regolamento u.e. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Bonarcado quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere

correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

per il Comune Il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Sara Olla_____

per l'Appaltatore _____